

**REGIONE VENETO  
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINCIA DE BELUN**

## **COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**Ufficio Polizia Locale**

**ORDINANZA N. 237 DEL 17/11/2025**

**PROPOSTA DI ORDINANZA N. 161 DEL 17/11/2025**

**OGGETTO:** ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SPIGA NEI PRESSI DEL CIVICO 18

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTA** l'istanza prot. nr. 0022369 del 17/11/2025 presentata all'Ufficio di Polizia Locale in data 17/11/2025 dal sig. Zangrando Francesco nato a San Candido (BZ) il 28.05.2025, in qualità di titolare dell'omonima ditta di lavori boschivi, con sede legale a Cortina d'Ampezzo (BL) 32043 in Via Pecol, 31, P.IVA 01009040252, te. 04365168, PEC: zangrandofrancesco@cert.cna.it, in cui si richiede emissione di ordinanza con l'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale, con intervalli di 30 (trenta) minuti ca., in Via Spiga in prossimità del civico nr. 18, al fine di poter effettuare il taglio di piante d'alto fusto pericolanti sulla proprietà del Condominio Villa Maria, garantendo la piena sicurezza delle operazioni di abbattimento e rimozione del materiale derivante dalle operazioni. Le operazioni verranno svolte in 2 (due) giorni nell'arco temporale che va da martedì 18.11.2025 a sabato 22.11.2025;
- VISTI** gli art. 5, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D. lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento di esecuzione del su citato D. lgs approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'Ordinanza generale n. 54 del 09.08.2001 e ss.mm.ii che regola la segnaletica delle strade comunali;

- VISTA** l'Autorizzazione paesaggistica nr. 115 del 04.03.2025 rilasciata dal Funzionario Delegato Dott. Martino De Vecchi;
- SENTITO** il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;
- RITENUTO** necessario sulla base di istruttoria degli uffici competenti provvedere all'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale temporaneo e intervalli di 30 (trenta) minuti ca. al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità, a fronte della richiesta del regolare svolgimento delle attività cantieristiche volte a realizzare opere di pubblica utilità, in conformità con la normativa specifica, ferme restando le responsabilità del richiedente/datore di lavoro ai sensi del DLgs n.81/2008 che rimane a capo al richiedente ed al legale rappresentante della società esecutrice dei lavori;
- VISTO** il D.lgs. 285/1992 Codice della Strada e relativo D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- DATO ATTO** che le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 – T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro restano in capo al titolare ed alla struttura organizzativa della ditta Zangrando Francesco;
- VISTO** il D.L. 04 marzo 2013 procedure di applicazione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO** il Decreto Sindacale n.2 del 30.01.2024 con il quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico l'Ing. Roberto Manfredonia, e il successivo aggiornamento al Decreto di nomina n. 6 in data 01.08.2024 con il quale è stata affidata la responsabilità del Servizio Polizia Locale.

### **ORDINA**

**-L'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale, con intervalli di 30 (trenta) minuti ca., in Via Spiga in prossimità del civico nr. 18. Le operazioni verranno svolte in 2 (due) giorni nell'arco temporale che va da martedì 18.11.2025 a sabato 22.11.2025, al fine di poter effettuare in sicurezza il taglio di piante d'alto fusto pericolanti sulla proprietà del Condominio Villa Maria.**

Gli obblighi i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico, a cura della ditta esecutrice dei lavori: ditta Zangrando Francesco;

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di:

1. collocare la segnaletica in conformità ai modi prescritti dal “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” del Ministero delle II. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26.02.2002, seguire le prescrizioni di cui agli articoli 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dal 30 al 41 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992;

2. segnalare l'interdizione con opportuna segnaletica nei pressi del bivio che precede l'area oggetto di divieto di transito veicolare e pedonale;
3. predisporre movieri al fine di agevolare il traffico e di contribuire alla sicurezza stradale;
4. garantire il passaggio di mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di trasporto pubblico oltre ad agevolare il passaggio dei residenti riducendo al massimo il disagio;
5. qualora i lavori terminassero prima dei tempi richiesti, la stessa ditta fornirà notizie in merito al fine di regolare la viabilità nei tratti citati;
6. si intende a carico e a cura della ditta esecutrice dei lavori il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità nell'area ove opera;

Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose;

Sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi, dovrà essere tenuta copia della presente Ordinanza da esibirsi in caso di controllo degli organi di Polizia Stradale.

Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento.

Avverte:

-che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.  
-che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale del Comune può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo sul sito istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Servizio**

Roberto Manfredonia

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto Frappambina Antonietta certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo pretorio on-line n **2416** il **18/11/2025** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, **18/11/2025**

**L'addetto alla pubblicazione**  
Frappambina Antonietta